



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Separazione e risarcimento del danno: fare sesso conviene

Autore: Redazione | 07/12/2011



Un'originale sentenza di risarcimento per sottrazione all'attività sessuale all'interno della coppia: oltre alla separazione anche il danno.

Che il sesso faccia bene alla salute e alla vita di coppia è un fatto noto; che faccia bene anche al portafoglio, è invece un aspetto singolare.

Già! Perché la Corte di Appello di Aix-en-Provence (Francia) ha condannato un individuo per essersi sottratto **di continuo** agli obblighi coniugali.

L'uomo, che aveva motivato la propria astinenza con falsi problemi di salute, in una lettera indirizzata alla moglie aveva persino confessato di soffrire di **stanchezza cronica**.

Le frustrate aspettative della donna l'hanno spinta a ricorrere innanzi al tribunale per chiedere, nei confronti dell'ex compagno, il risarcimento del danno. E i giudici, tanto in primo quanto in secondo grado, le hanno dato ragione.

L'uomo è stato così condannato a pagare **un risarcimento di dieci mila euro**.

Il principio di diritto applicato dai giudici francesi non è così lontano dal nostro sistema.

La sentenza si fonda, infatti, su una norma generale dell'ordinamento francese presente **anche nel nostro codice civile [1]**.

L'articolo **[2]** è quello che prevede l'indennizzo per l'altrui fatto illecito.

"Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno". Una norma che si applica a tutte le condotte illecite (escluse quelle inerenti ai contratti) e che quindi è suscettibile di **ampia applicazione**, a seconda dell'interpretazione del giudice.

La singolarità del caso non sta, dunque, nella legge, bensì nell'uso che di essa i giudici hanno fatto, considerando l'astinenza sessuale forzata come fonte di un **danno morale**.

Un'interpretazione che, in potenza, potrebbe approdare anche in Italia, posta la medesima fonte normativa.

Da noi, tuttavia, la mancata consumazione del matrimonio, come atto iniziale, unico e inaugurativo, può dar luogo all'**annullamento** del legame.

Finiti i tempi in cui Billy Crystal ironizzava: “le donne hanno bisogno di un motivo per fare sesso, gli uomini di un posto”.

Note

[1] Ricordiamo che il nostro codice civile è di promanazione napoleonica e, pertanto, condivide diversi principi e impostazioni di quello dei cugini d’oltralpe.

[2] In Francia è l’art. 1382 del codice civile. In Italia, invece, in una formulazione pressoché identica, è il 2043 cod. civ.